



12 settembre 2019

---

# Ordinanza riguardante l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere

## Revisione totale

### Rapporto esplicativo

---

#### 1. I motivi della revisione dell'ordinanza<sup>1</sup>

Conformemente all'articolo 78 della Costituzione federale (Cost.)<sup>2</sup> la Confederazione è tenuta, nell'adempimento dei suoi compiti, a curare e conservare i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici nonché i monumenti naturali e culturali quando l'interesse pubblico lo richieda. La legge federale del 1 luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)<sup>3</sup> concretizza quanto stabilito dalla Costituzione federale: l'articolo 5 obbliga il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, a compilare gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale.

Visto l'articolo 5 LPN, il 9 settembre 1981 il Consiglio federale ha emanato l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) e la relativa ordinanza (OISOS)<sup>4</sup>. Conformemente a quanto stabilito dalla legge, l'ISOS enumera e documenta gli insediamenti di maggior valore in Svizzera e significativi a livello nazionale. L'ISOS non equivale a una misura di protezione assoluta e non è uno strumento di pianificazione del territorio, ma piuttosto una base per la pianificazione. In quanto inventario specialistico a livello nazionale esso è l'unico strumento che permette di effettuare una valutazione qualitativa degli insediamenti seguendo criteri uniformi per tutto il territorio e rappresenta pertanto una base indispensabile per uno sviluppo dell'urbanizzazione di elevata qualità.

---

<sup>1</sup> Il presente rapporto esplicativo si basa su Ufficio federale delle strade (USTRA), Ordinanza riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera, Ordinanza, Rapporto esplicativo (OIVS; RS 451.13), giugno 2010, e Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, Revisione totale, Rapporto esplicativo (OIFP; RS 451.11), marzo 2017.

<sup>2</sup> RS 101

<sup>3</sup> RS 451

<sup>4</sup> RS 451.12

Sempre in base al suddetto articolo 5 LPN, il Consiglio federale ha compilato due inventari supplementari: l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (cfr. la relativa OIFP del 29 marzo 2017)<sup>5</sup> e quello delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (cfr. la relativa OIVS del 14 aprile 2010)<sup>6</sup>. Tutti e tre gli inventari riguardano il paesaggio inteso in senso lato, conformemente alla definizione della Convenzione europea del paesaggio del 20 ottobre 2000<sup>7</sup>. L'ISOS e l'IVS si occupano di due gruppi tematici comprendenti elementi rilevanti della componente storicoculturale del paesaggio, mentre l'IFP designa i paesaggi e monumenti naturali la cui forma e il cui contenuto sono considerati unici per la Svizzera o particolarmente tipici di una regione del Paese.

L'occasione concreta per l'elaborazione dell'ISOS è stata data dalla forte preoccupazione per la rapida crescita degli insediamenti svizzeri dopo la fine della Seconda Guerra mondiale. Questa preoccupazione è sfociata nel Decreto federale del 17 marzo 1972 su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio<sup>8</sup>, che obbligava i Cantoni, con un preavviso molto breve, a stabilire zone protette per salvaguardare gli insediamenti e i paesaggi di valore dalla minaccia di distruzione a seguito di un incontrollato boom edilizio. L'effettivo avvio dei lavori per l'allestimento dell'ISOS risale al 1973 con lo sviluppo di un metodo adeguato per l'inventariazione di insediamenti – il metodo ISOS. In seguito è stato allestito progressivamente un inventario a livello svizzero, che è stato verificato fino al 2016 (ad eccezione del Cantone dei Grigioni). I rilevamenti degli insediamenti oggi in vigore sono stati pubblicati in forma di libro (collana ISOS) e messi a disposizione in formato elettronico (PDF sul geoportale della Confederazione<sup>9</sup>). Attualmente l'ISOS comprende 1274 oggetti ubicati in tutti i Cantoni, ossia circa il 20 % degli insediamenti svizzeri. L'OISOS del 1981 è stata modificata nel 2010<sup>10</sup>. Il suo allegato, in cui sono elencati tutti gli insediamenti d'importanza nazionale, è stato aggiornato 21 volte<sup>11</sup>.

L'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 2007<sup>12</sup> sulla geoinformazione (LGI) e della rispettiva ordinanza del 21 maggio 2008 (OGI)<sup>13</sup> è stata il punto di partenza per la modifica dell'ISOS: in futuro l'inventario federale avrebbe dovuto essere accessibile sotto forma di set di dati territoriali sul geoportale federale. Di conseguenza, lo strumento concepito per una rappresentazione analoga ha dovuto essere convertito in una forma digitale moderna, che corrispondesse alle modalità di lavoro attuali e future degli utenti. A tale scopo, nel 2016, l'Ufficio federale della cultura (UFC) ha predisposto, sulla base di diversi lavori preliminari<sup>14</sup>,

---

<sup>5</sup> RS 451.11

<sup>6</sup> RS 451.13

<sup>7</sup> FF 2011 7683

<sup>8</sup> RU 1972 576

<sup>9</sup> map.geo.admin.ch

<sup>10</sup> Inserimento dell'art. 4a

<sup>11</sup> 18 gennaio 1984 (RU 1984 175), 16 dicembre 1985 (RU 1986 77), 2 marzo 1987 (RU 1987 622), 25 maggio 1988 (RU 1988 934), 24 aprile 1991 (RU 1991 1044), 19 febbraio 1992 (RU 1992 488), 21 ottobre 1992 (RU 1992 1976), 9 novembre 1994 (RU 1994 2726), 24 maggio 1995 (RU 1995 2612), 25 giugno 1997 (RU 1997 1628), 19 aprile 2000 (RU 2000 1383), 2 novembre 2005 (RU 2005 5023), 25 febbraio 2009 (RU 2009 1015), 31 marzo 2010 (RU 2010 1477), 20 aprile 2011 (RU 2011 1659), 4 aprile 2012 (RU 2012 1789), 7 novembre 2012 (RU 2012 6081), 8 maggio 2013 (RU 2013 1339), 25 giugno 2014 (RU 2014 2301), 11 settembre 2015 (RU 2015 3165) e 24 agosto 2016, in vigore dal 1° ottobre 2016 (RU 2016 3177)

<sup>12</sup> RS 510.62

<sup>13</sup> RS 510.620

<sup>14</sup> Le modifiche si basano sui lavori svolti in precedenza dalla Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) e dalla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP; 2007-2008) nonché da un gruppo di lavoro istituito dall'UFC (2010). Esse sono state riesaminate, perfezionate e completate in alcuni punti e in seguito sottoposte a verifica mediante una perizia legale (Marti, *Rechtsgutachten zu Fragen im Zusammenhang mit der geplanten Änderung der Aufnahmemethode bei der Revision von Ortsbildaufnahmen im*

un esame approfondito, la rielaborazione e l'adeguamento del metodo ISOS coinvolgendo diversi partner<sup>15</sup>. Per garantire la certezza del diritto, l'UFC ha fatto in modo che il metodo originario e il suo aggiornamento si basassero sugli stessi principi e sulle stesse regole di base. Il metodo aggiornato è infine entrato in vigore il 1 dicembre 2017 con una direttiva del Dipartimento federale dell'interno (DFI)<sup>16</sup> ed è stato pubblicato. L'aggiornamento metodologico ha migliorato la trasparenza del sistema d'inventariazione; esso garantisce inoltre una migliore accessibilità e un'attuazione più semplice dell'inventario<sup>17</sup>.

Una perizia legale<sup>18</sup> commissionata dall'UFC nel 2015 aveva confermato la necessità di sottoporre l'OISOS a una revisione alla luce dell'importanza dell'ISOS dopo la decisione del Tribunale federale Rüti (ZH)<sup>19</sup> del 1 aprile 2009. In virtù del principio di legalità, l'OISOS avrebbe dovuto essere armonizzata con le altre due ordinanze sorelle (OIFP e OIVS) e contenere criteri più precisi riguardo agli oggetti da rilevare.

Infine, la mozione 17.4308 Regazzi «Chiarire i criteri di valutazione delle opere architettoniche e degli insediamenti in vista della loro iscrizione nell'ISOS» del 15 dicembre 2017, accolta dalle due Camere, incarica il Consiglio federale di completare l'OISOS con un catalogo di criteri vincolanti che indichi quali requisiti deve assolutamente soddisfare un insediamento per poter essere iscritto nell'ISOS.

La presente revisione totale dell'OISOS soddisfa tale obiettivo. Essa non comporta modifiche sul piano del diritto sostanziale. Dopo la sua entrata in vigore, l'OISOS riveduta si applica anche agli oggetti inventariati in base all'OISOS e al metodo ISOS precedenti.

## 2. Contenuto e struttura dell'ordinanza riveduta

L'ordinanza concretizza gli articoli 5 e 6 LPN, che recitano:

### **Art. 5** *Inventari federali degli oggetti d'importanza nazionale*

*<sup>1</sup> Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; può fare capo a quelli d'istituzioni pubbliche e d'associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.*

---

*Rahmen des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz [ISOS], Sciaffusa 2016) e ritenute attuabili dal punto di vista giuridico.*

<sup>15</sup> Sono state invitate a esprimere un parere: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE); Ufficio federale delle strade (USTRA); Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP); Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); Ufficio federale dell'energia (UFE); Commissione federale dei monumenti storici (CFMS); Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP); Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti (CSSM); Conferenza svizzera delle archeologhe cantonali e degli archeologi cantonali (CSAC); Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali (COPC); Federazione Architetti Svizzeri FAS; Federazione Svizzera degli Urbanisti (FSU); International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), Sezione Svizzera; Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA); Heimatschutz Svizzera; Centro nazionale d'informazione sul patrimonio culturale (NIKE); Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP); Associazione svizzera per la pianificazione del territorio (VLP-ASPAN).

<sup>16</sup> Dipartimento federale dell'interno (DFI), Direttive concernenti l'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (Dir. ISOS), [www.isos.ch](http://www.isos.ch).

<sup>17</sup> *Schweizer Ortsbilder erhalten*, Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 16.4028 Fluri del 15 dicembre 2016, Berna 2018, pag. 24.

<sup>18</sup> Marti, *Rechtsgutachten zu Fragen im Zusammenhang mit der geplanten Änderung der Aufnahmemethode bei der Revision von Ortsbildaufnahmen im Rahmen des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS)*, Sciaffusa 2016.

<sup>19</sup> DTF 135 II 209

*Gl'inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere:*

- a. la descrizione esatta degli oggetti;*
- b. la ragione della loro importanza nazionale;*
- c. i pericoli possibili;*
- d. i provvedimenti di protezione già presi;*
- e. la protezione cui deve essere provveduto;*
- f. le proposte di miglioramento.*

<sup>2</sup> *Gl'inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione d'oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame.*

#### **Art. 6**            *Importanza dell'inventario*

<sup>1</sup> *L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.*

<sup>2</sup> *Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o superiore, parimente d'importanza nazionale.*

La revisione dell'OISOS concretizza le disposizioni stabilite dalla legge in 15 articoli e due allegati. Si distingue dall'OISOS in vigore essenzialmente nei punti seguenti:

- la struttura e l'entità del testo dell'ordinanza ricalcano quelle dell'OIVS del 2010 e dell'OIFP del 2017, nella misura in cui ciò appare opportuno considerata la diversità della natura degli oggetti;
- l'OISOS riveduta contiene un catalogo di criteri vincolanti per gli oggetti da rilevare;
- l'OISOS riveduta tiene conto della giurisprudenza del Tribunale federale relativa agli articoli 5 e 6 LPN;
- l'OISOS riveduta fissa le prestazioni della Confederazione nell'ambito degli insediamenti d'importanza nazionale.

### **3. Spiegazione delle singole disposizioni**

#### **Ingresso**

Nell'ingresso è menzionato, come nell'ordinanza in vigore, l'articolo 5 LPN, che incarica il Consiglio federale di compilare gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale. Gli inventari federali concretizzano con obbligatorietà generale il mandato legislativo di designazione degli oggetti da proteggere. L'OISOS corrisponde pertanto a una base pianificatoria che deve essere presa in considerazione sia nell'ambito della relativa ponderazione degli interessi nel contesto del coordinamento e della pianificazione territoriale, sia nel quadro della ponderazione degli interessi e del processo decisionale da parte delle autorità competenti in materia di valutazione di progetti concreti.

## **Art. 1 Inventario federale**

Il *capoverso 1* rinvia all'allegato 1, che elenca tutti gli insediamenti d'importanza nazionale. La procedura di compilazione o di modifica dell'inventario è disciplinata dall'articolo 5 LPN in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 OISOS illustrati di seguito e le disposizioni generali della legge federale del 21 marzo 1997<sup>20</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

Il *capoverso 2* precisa che l'UFC quale organo federale specializzato per la protezione dei monumenti storici, per l'archeologia e per la protezione degli insediamenti secondo l'articolo 23 capoverso 1 dell'Ordinanza del 16 gennaio 1991<sup>21</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) è responsabile per tutti gli aspetti tecnici dell'ISOS. Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LPN, gli inventari di oggetti d'importanza nazionale non sono definitivi e devono essere esaminati e aggiornati regolarmente. L'ISOS è stato elaborato e aggiornato per tutta la Svizzera (escluso il Canton Grigioni). Diversamente dall'IFP o dall'IVS, l'ISOS è costantemente aggiornato per singoli Cantoni. Nel 2017 è iniziata la seconda revisione dell'inventario federale. Gli aggiornamenti seguono cronologicamente le date di pubblicazione dell'ISOS iniziando dai Cantoni con i rilevamenti più datati.

Il *capoverso 3* rinvia a una pubblicazione separata contenente la descrizione dettagliata degli oggetti e la loro rappresentazione su piani, fotografie e in testi, come pure le altre indicazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 LPN. Alla luce della loro importanza territoriale e dell'esigenza di garantire una sufficiente certezza giuridica e pianificatoria, le descrizioni degli oggetti (rilevamenti degli insediamenti) sono formalmente parte integrante dell'ordinanza, ma a causa del loro volume e del loro carattere tecnico non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale.

## **Art. 2 Pubblicazione**

Il *capoverso 1* disciplina la forma della pubblicazione e le modalità di visione dell'inventario federale. Come già l'IVS e l'IFP, anche i rilevamenti ISOS elaborati nell'ambito della revisione dell'inventario federale avviata nel 2017 saranno accessibili in forma elettronica sia come geodati vettoriali sia in PDF.

Il *capoverso 2* specifica che i rilevamenti ISOS saranno pubblicati sul geoportale della Confederazione<sup>22</sup>. Questa forma di pubblicazione è conforme all'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (LPubb)<sup>23</sup>. Va notato che solo la versione in PDF dei rilevamenti sarà valida giuridicamente. I geodati vettoriali consultabili sul geoportale federale e da lì scaricabili saranno forniti a titolo informativo.

## **Art. 3 Modifiche di lieve entità**

Per sgravare il Consiglio federale da decisioni relative a modifiche di lieve entità nei perimetri degli oggetti dell'ISOS, questo articolo delega tale competenza al DFI e segue così la normativa già applicata e consolidata per l'IVS (art. 5 cpv. 2), per l'IFP (art. 3), per le bandite federali (art. 3 ordinanza del 30 settembre 1991)<sup>24</sup> e per le riserve d'importanza internazionale

---

<sup>20</sup> RS 172.010

<sup>21</sup> RS 451.1

<sup>22</sup> map.geo.admin.ch

<sup>23</sup> RS 170.512

<sup>24</sup> RS 922.31

e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (art. 3 dell'ordinanza del 21 gennaio 1991)<sup>25</sup>. Sono considerate di lieve entità ai sensi dell'OISOS le modifiche minime del perimetro alle mutate condizioni territoriali e le piccole modifiche contenutistiche alle descrizioni degli oggetti. Si tratta quindi soltanto di adeguamenti «tecnici» volti a facilitare la plausibilità e l'applicazione pratica del perimetro dell'oggetto senza comportare oneri sproporzionati. Tali modifiche non devono mettere in discussione la ragione che giustifica l'importanza nazionale di un oggetto né influire sulla valutazione dello stesso. Una modifica di lieve entità decisa dal DFI unicamente al fine di consentire o impedire un progetto pianificato concreto non corrisponderebbe allo spirito e allo scopo della presente disposizione. Come per l'esame e l'aggiornamento dell'inventario federale, anche per le modifiche di lievi entità sono sentiti i Cantoni interessati (cfr. art. 4).

#### **Art. 4 Collaborazione**

Il *capoverso 1* descrive la collaborazione con i Cantoni. Le autorità cantonali e i servizi specializzati cantonali svolgono un ruolo di primaria importanza nell'esame e nell'aggiornamento dell'ISOS nonché in caso di modifiche di lieve entità alle descrizioni degli oggetti. Gli inventari federali secondo l'articolo 5 LPN sono basi tecniche con un effetto giuridico definito dalla legge, che confluiscono nei processi di pianificazione a tutti i livelli nonché nel processo decisionale e nella ponderazione degli interessi in merito a progetti concreti. L'esame e l'aggiornamento di questi inventari deve quindi avvenire in stretta collaborazione con i servizi specializzati del Cantone interessato.

Il *capoverso 2* disciplina il coinvolgimento del pubblico in caso di modifiche all'inventario. L'attuazione di tali principi spetta ai Cantoni, poiché solo questi ultimi conoscono gli approcci partecipativi adeguati alla tematica e alla regione interessate. I Cantoni decidono se proseguire la collaborazione specialistica a livello cantonale o subordinato. In tal senso riveste un ruolo importante l'organizzazione dei singoli Cantoni, in particolare il grado di autonomia comunale. In ogni caso i Cantoni rimangono sempre l'interlocutore e il partner procedurale ufficiale della Confederazione.

Per la procedura legislativa formale di emanazione dell'ordinanza, compresi i relativi allegati e le relative modifiche, si applica la procedura di consultazione ordinaria secondo l'articolo 5 LPN in combinato disposto con l'articolo 25 capoverso 1 lettera c OPN e l'articolo 3 OISOS, mentre per la procedura interna all'Amministrazione federale valgono le disposizioni della LOGA.

#### **Art. 5 Insediamenti e componenti dell'insediamento**

Il *capoverso 1* determina gli oggetti da conservare: l'ISOS indica gli insediamenti svizzeri di più alto valore.

Il *capoverso 2* contiene la definizione legale degli *insediamenti*: sono considerati insediamenti gli agglomerati nel loro insieme. Per l'ISOS gli agglomerati comprendono sia superfici edificate compresi strade e piazze e spazi appartenenti all'edificazione, sia superfici non edificate in rapporto spaziale con l'edificazione quali giardini, spazi liberi risultanti da un progetto di architettura del paesaggio o terreni coltivati.

L'ISOS suddivide ogni insediamento in *componenti dell'insediamento*. Il *capoverso 3* precisa che le componenti dell'insediamento possono comprendere superfici edificate o non edificate

---

<sup>25</sup> RS 922.32

di diverse dimensioni, singoli edifici o componenti di edifici. La somma delle componenti dell'insediamento costituisce l'insediamento.

Il *capoverso 4* precisa che si distinguono due tipi di componenti dell'insediamento: le componenti dell'insediamento che presentano un valore in virtù di determinate qualità proprie e del loro rapporto con altre componenti dell'insediamento (*componenti dell'insediamento con valore proprio*) e le componenti dell'insediamento che hanno un valore esclusivamente in virtù del loro rapporto con altre componenti dell'insediamento (*componenti dell'insediamento con valore in rapporto ad altre*).

## **Art. 6      Categorie di agglomerato**

L'ISOS è idoneo a tutti gli agglomerati della Svizzera, grandi o piccoli che siano. Il metodo di inventariazione ISOS si applica in egual misura a tutti gli agglomerati analizzati e fornisce rilevamenti comparabili degli insediamenti.

Il *capoverso 1* determina le sei categorie di agglomerato definite dall'ISOS:

- *città*: sono assegnate a questa categoria le città storiche con crescita continua;
- *cittadina/borgo*: sono assegnati a questa categoria città storiche o borghi senza crescita significativa fino al XX secolo;
- *villaggio urbanizzato*: sono assegnati a questa categoria gli agglomerati storici di carattere rurale, con crescita significativa nel XIX e all'inizio del XX secolo e le conseguenti trasformazioni delle strutture funzionali dovute al cambiamento di utilizzo;
- *villaggio*: sono assegnati a questa categoria gli agglomerati storici di carattere rurale, di dimensioni rilevanti, con funzione di centro;
- *casale/piccolo villaggio*: sono assegnati a questa categoria gli agglomerati storici di carattere rurale, di modeste dimensioni, senza funzione rilevante di centro;
- *caso particolare*: questa categoria riunisce qualsiasi edificazione non classificabile nelle precedenti categorie, ad esempio monasteri, castelli, fabbriche o impianti industriali.

Ogni insediamento iscritto all'ISOS viene assegnato a una di queste sei categorie di agglomerato. L'allegato 1 dell'ISOS specifica la categoria di agglomerato di ogni insediamento. La categoria viene indicata sistematicamente nella lingua di ciascun insediamento. Il *capoverso 2* rinvia all'allegato 2 riportante le denominazioni delle categorie di agglomerato nelle quattro lingue nazionali.

## **Art. 7      Prerequisito per l'iscrizione**

Questo articolo definisce i criteri di base che un agglomerato deve soddisfare per essere iscritto all'ISOS: l'inventario federale considera di norma gli agglomerati abitati tutto l'anno che sulla prima edizione della carta Siegfried<sup>26</sup> figurano con almeno dieci edifici principali e il cui nome è indicato sulla carta nazionale più recente al momento dell'inventariazione. Insediamenti in deroga a tale norma sono rilevati nella categoria di agglomerato «caso particolare».

## **Art. 8      Criteri per la valutazione degli insediamenti**

Il *capoverso 1* presenta la procedura di valutazione degli insediamenti. Tale valutazione

---

<sup>26</sup> La prima edizione della carta Siegfried può essere consultata su [map.geo.admin.ch](http://map.geo.admin.ch) > Mappe visualizzate > Carta Siegfried Prima edizione

avviene sulla base, da un lato, di un esame delle qualità di un insediamento e, dall'altro, sul confronto con gli altri insediamenti della stessa categoria di agglomerato.

Il *capoverso 2* statuisce il punto di partenza per il lavoro di rilevamento: l'ISOS analizza il panorama insediativo svizzero nella sua tipica varietà. L'inventariazione avviene secondo un metodo scientifico fondato su principi tecnici, che si applica in egual misura a tutti gli insediamenti analizzati. Gli insediamenti rurali sono considerati equivalenti a quelli urbani.

Il *capoverso 3* fissa quali requisiti deve assolutamente soddisfare un insediamento per poter essere iscritto nell'ISOS. La valutazione per determinare se iscrivere o meno un insediamento nell'ISOS è fatta in base ai seguenti criteri principali:

- *qualità topografiche*: è valutato il valore paesaggistico dell'insediamento, in particolare se gli spazi verdi e gli spazi liberi intorno all'edificazione garantiscono uno spiccato effetto visivo da vicino e da lontano e visuali prospettiche da e verso l'insediamento, se l'edificazione presenta un forte rapporto visuale e funzionale con il paesaggio rurale che la circonda, se importanti componenti dell'insediamento si situano in una posizione topograficamente dominante e se l'insediamento si situa lungo una nota via di collegamento antica;
- *qualità spaziali*: sono valutati il valore spaziale delle singole componenti dell'insediamento nonché l'intensità del rapporto spaziale tra le componenti dell'insediamento, in particolare se gli edifici includono chiaramente strade, piazze e spazi verdi, se gli spazi liberi risultanti da un progetto di architettura del paesaggio hanno un chiaro effetto spaziale, se l'edificazione è coerente nel suo insieme e diversificata nei dettagli, se tra le componenti dell'insediamento edificate esistono chiare distinzioni ed evidenti gerarchie e se tra edificazioni e terreni coltivati sono presenti forti interrelazioni;
- *qualità storico-architettoniche*: sono valutati il valore storico-architettonico delle singole componenti dell'insediamento nonché la leggibilità delle fasi di sviluppo dell'agglomerato, in particolare se l'edificazione e gli spazi liberi risultanti da un progetto di architettura del paesaggio sono specifici di una regione e illustrano chiaramente una determinata epoca, se è visibile uno sviluppo esemplare della tipologia di agglomerato, se passaggi storico-architettonici tra le singole componenti dell'insediamento sono chiaramente riconoscibili, e se sono presenti numerosi edifici singoli importanti sotto il profilo architettonico, storico o tipologico.

Il *capoverso 4* adduce criteri aggiuntivi che possono influire sulla classificazione nazionale dell'insediamento:

- *valore archeologico*: in particolare località aventi reperti preistorici o storici significativi che hanno contribuito a importanti risultati nella ricerca sugli agglomerati;
- *valore storico*: in particolare località che hanno un significato particolare essendo state sede dell'operato di personalità importanti per la Svizzera, che sono entrate nella storia grazie a opere letterarie o artistiche oppure dove sono avvenute battaglie importanti;
- *valore folcloristico*: in particolare località dove si sono svolte o si svolgono manifestazioni d'importanza sovraregionale, tradizionali o uniche, quali feste, mercati speciali o processioni, oppure siti leggendari.

## **Art. 9 Criteri di valutazione delle componenti dell'insediamento e obiettivi di conservazione**

L'ISOS comprende oggetti molto diversi, la cui gamma spazia da piccoli insediamenti rurali a grandi città. Conformemente alle disposizioni della LPN non è però richiesta la protezione assoluta e integrale del perimetro dell'insediamento. Poiché l'importanza nazionale dell'oggetto dell'inventario si desume sia dalle qualità proprie delle singole componenti dell'insediamento, sia dal valore in rapporto ad altre componenti, gli obiettivi di conservazione sono attribuiti a livello di componenti dell'insediamento (cfr. art. 9 OISOS). Va in tal senso specificato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale<sup>27</sup> occorre tenere conto anche degli effetti che un progetto situato nelle immediate vicinanze dell'oggetto presente nell'inventario può avere sull'oggetto stesso, così come viceversa la maggior protezione prevista dall'articolo 6 LPN non riguarda solo l'oggetto stesso, ma in una certa misura anche il suo intorno<sup>28</sup>.

Il *capoverso 1* presenta la procedura di valutazione delle componenti dell'insediamento. Per l'ISOS sono determinanti i processi di sviluppo. L'inventario federale non considera gli insediamenti staticamente né in riferimento al loro passato né al loro futuro: per l'inventariazione si prendono in considerazione tutte le fasi di sviluppo. Tuttavia, di regola sono esaminate in base alle loro qualità soltanto le componenti dell'insediamento la cui origine è di almeno 30 anni precedente al rilevamento. Il rilevamento dell'insediamento che ne scaturisce offre un'istantanea e rispecchia le qualità dell'insediamento al momento dell'inventariazione.

Il *capoverso 2* precisa che l'età delle componenti dell'insediamento non ha di per sé un valore superiore ad altri valori. Per la valutazione è determinante la modalità con cui l'edificazione illustra una determinata situazione sociale, culturale, politica ed economica, ovvero un determinato modo di vivere, in un dato momento.

Il *capoverso 3* definisce i criteri di valutazione delle componenti dell'insediamento con valore proprio. Queste sono valutate in virtù delle loro qualità spaziali e storico-architettoniche, del loro valore all'interno dell'insediamento e del loro stato di conservazione.

Secondo il *capoverso 4* le componenti dell'insediamento con valore proprio sono associate a uno dei seguenti obiettivi di conservazione in virtù delle loro qualità:

- *conservazione della sostanza rispettivamente della destinazione d'uso quale terreno coltivato o spazio libero*: conservazione della sostanza significa conservare integralmente tutti gli edifici, le parti di edificazioni e gli spazi liberi nonché eliminare gli elementi perturbanti; conservazione della destinazione d'uso quale terreno coltivato o spazio libero significa preservare la vegetazione e i vecchi edifici essenziali per l'insediamento nonché eliminare gli elementi perturbanti;
- *conservazione della struttura*: conservazione della struttura significa preservare la disposizione e la forma degli edifici e degli spazi liberi nonché conservare integralmente gli elementi e le caratteristiche essenziali per la struttura;
- *conservazione del carattere*: conservazione del carattere significa preservare l'equilibrio tra vecchi e nuovi edifici nonché conservare integralmente gli elementi che illustrano la ragione originaria dell'edificazione e che sono essenziali per il carattere.

<sup>27</sup> DTF 115 Ib 311 consid. 5e

<sup>28</sup> Leimbacher, *Kommentar NHG*, Zurigo 1997, art. 6 n. marg. 3; ancora più critica Dajcar, *Natur- und Heimatschutzinventare des Bundes*, Diss. Zurigo 2011, pag. 159.

Secondo il *capoverso 5*, le componenti dell'insediamento con valore in rapporto ad altre sono importanti esclusivamente in riferimento alle componenti dell'insediamento con valore proprio. Esse sono valutate soltanto in base al loro valore all'interno dell'insediamento e non sono associate a uno degli obiettivi di conservazione secondo l'articolo 9 capoverso 4. Su queste devono essere evitati interventi con ripercussioni negative sulle componenti dell'insediamento con valore proprio.

Gli obiettivi di conservazione dell'ISOS sono correlati a proposte generali per la conservazione e la progettazione. Essi si basano sullo stato al momento dell'inventariazione. Quest'ultima si basa esclusivamente sulla valutazione specialistica dell'insediamento. Il *capoverso 6* precisa che nei singoli casi l'attuazione concreta degli obiettivi di conservazione può e deve contribuire a conservare intatte ma, in ogni caso, a salvaguardare per quanto possibile le preziose peculiarità dell'insediamento e quindi la sua importanza nazionale. Per una valutazione specialistica che tenga conto della tutela degli insediamenti, è importante che gli obiettivi di conservazione siano presi in considerazione insieme ad altre fonti di carattere cantonale o locale (ad es. inventari di beni culturali). In questo contesto occorre esaminare l'attualità degli obiettivi di conservazione dell'ISOS, che devono essere concretizzati tenendo conto della rispettiva problematica e del caso specifico.

## **Art. 10 Interventi nell'ambito dell'adempimento dei compiti della Confederazione**

In virtù dell'articolo 6 capoverso 2 LPN, nell'ambito dell'adempimento di un compito della Confederazione, il principio secondo il quale un oggetto dell'inventario ISOS deve essere conservato intatto non soffre deroghe, sempreché non si opponga un progetto d'interesse equivalente o superiore, parimenti d'importanza nazionale. Questa valutazione spetta all'autorità decisionale competente.

Se un oggetto dell'ISOS può subire un danno rilevante o se sorgono questioni d'importanza fondamentale, in virtù dell'articolo 7 capoverso 2 LPN (in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 1 LPN), prima di decidere occorre chiedere una perizia della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e/o della Commissione federale dei monumenti storici (CFMS). Va sottolineato che questa perizia costituisce una delle numerose basi per la valutazione degli interessi globali da parte dell'autorità decisionale. La decisione in merito alla possibilità di un eventuale danno è di competenza dell'UFC per le procedure riguardanti la Confederazione e degli uffici e servizi cantonali preposti alla protezione degli insediamenti per le procedure cantonali (art. 7 cpv. 1 LPN).

I casi che rientrano nell'adempimento dei compiti della Confederazione sono elencati, seppure in modo non esaustivo, nell'articolo 2 LPN: opere e impianti della Confederazione, conferimento di concessioni e di permessi, assegnazione di sussidi. Secondo la giurisprudenza permanente del Tribunale federale, i compiti della Confederazione possono essere espletati anche dai Cantoni, per esempio per la concessione di autorizzazioni di dissodamento, permessi straordinari per edifici fuori dalla zona edificabile o permessi inerenti la protezione delle acque. In generale, nell'ambito di atti sovrani, la dottrina parla di un compito della Confederazione quando (1) nel settore specifico in questione esiste un disciplinamento completo e (2) il compito ha effetti sulla natura, sul paesaggio o sul patrimonio culturale<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Zufferey, *Kommentar NHG*, Zurigo 1997, ad art. 2 n. marg. 6 segg.; Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e Ufficio federale della cultura (UFC), *Impact de la privatisation sur l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de la LPN*, Indicazione dei rimedi giuridici di J.-B. Zufferey, Cahier de

Nella prassi si distinguono tre tipi di interventi: quelli conciliabili con gli obiettivi di protezione e che pertanto non pregiudicano l'oggetto; quelli che pregiudicano un oggetto soltanto in misura lieve («danni lievi») e infine quelli che pregiudicano la sostanza dell'oggetto in modo permanente («danni gravi»).

Il *capoverso 1* chiarisce che sono ammessi gli interventi che non costituiscono una deroga alla conservazione intatta. Vi rientrano sia gli interventi che non costituiscono un pregiudizio nei confronti degli oggetti sia quelli che costituiscono pregiudizi lievi nei confronti degli oggetti, per i quali deve essere svolta una ponderazione degli interessi semplice in base all'articolo 3 dell'ordinanza del 28 giugno 2000<sup>30</sup> sulla pianificazione del territorio (OPT). Questa ponderazione è articolata in tre fasi: (1) determinazione di tutti gli interessi che nel caso concreto sono ritenuti importanti e riconosciuti alla luce delle disposizioni applicabili nell'ambito della politica settoriale in questione; (2) valutazione degli interessi determinati, inclusa un'adeguata motivazione; (3) ponderazione degli interessi determinati e valutati, ovvero decisione motivata prendendo in considerazione nel modo più ottimale possibile tutti gli interessi in gioco. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, tali interventi possono essere considerati ammissibili anche quando non sussiste un interesse nazionale. Questa ponderazione degli interessi si rifà all'articolo 3 LPN, che si applica in generale ai compiti della Confederazione.

Il *capoverso 2* precisa, basandosi sull'articolo 6 capoverso 2 LPN, la procedura da seguire in caso di interventi gravi, quando si presume che un progetto possa arrecare un danno grave a un oggetto. In questo caso va svolta una ponderazione degli interessi qualificata: in una prima fase viene valutato se per l'intervento sussiste un interesse d'importanza nazionale (ad es. rete dei trasporti, approvvigionamento energetico, garanzia della sicurezza, promozione delle energie rinnovabili, sviluppo centripeto degli insediamenti, ecc.) equivalente o superiore rispetto a quello di salvaguardia dell'oggetto. Solo se questa condizione giuridica è soddisfatta, è possibile in una seconda fase procedere alla ponderazione vera e propria degli interessi in base all'articolo 3 OPT. Per la definizione di interesse d'importanza nazionale si rimanda alla rispettiva letteratura<sup>31</sup>.

Il *capoverso 3* considera il caso in cui vi siano più interventi che se effettuati singolarmente non pregiudicano o pregiudicano solo minimamente l'oggetto ma il cui effetto complessivo può produrre un danno lieve o addirittura grave (cfr. art. 8 della legge del 7 ottobre 1983<sup>32</sup> sulla protezione dell'ambiente [LPAmb] e art. 9 cpv. 3 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988<sup>33</sup> concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)). Se gli interventi hanno tra di loro un rapporto materiale (cioè tematico o funzionale), spaziale o temporale, la ponderazione degli interessi deve tener conto anche dell'effetto complessivo. Segnatamente di fronte a trasformazioni striscianti, la valutazione deve considerare l'evoluzione dovuta a interventi piccoli che si ripetono costantemente su un lungo periodo di tempo. In questo contesto va tenuto conto tanto della situazione concreta quanto di quella giuridica: non è ad esempio ammesso giustificare un danno previsto a una componente dell'insediamento con danni già

---

l'environnement n° 322. Berna 2001, pag. 43; Pfeiffer, *La qualité de recourir en droit d'aménagement du territoire et de l'environnement*, Diss. Losanna 2013, pag. 182.

<sup>30</sup> RS 700.1

<sup>31</sup> Cfr. ad esempio Tschannen/Mösching, *Nationale Bedeutung von Aufgaben- und Eingriffsinteressen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 NHG*, Perizia legale, Berna 2012, pag. 25 segg.; Dajcar, *Natur- und Heimatschutzinventare des Bundes*, Diss Zurigo 2011, pag. 135 segg.; Leimbacher, *Kommentar NHG, 2. Auflage*, Zurigo, Basilea, Ginevra, 2019, art. 6 n. marg. 20.

<sup>32</sup> RS 814.01

<sup>33</sup> RS 814.011

esistenti, dovuti a permessi di costruzione legalmente validi, ma discutibili dal punto di vista della tutela dell'insediamento<sup>34</sup>.

Il *capoverso 4* sancisce, in virtù dell'articolo 6 capoverso 1 LPN, che ogni danno considerato ammissibile è soggetto all'obbligo della massima salvaguardia possibile. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la massima salvaguardia possibile richiede in primo luogo che un intervento non vada oltre le necessità richieste dal raggiungimento dell'obiettivo del progetto (principio di proporzionalità) e che non possano essere adottati provvedimenti inadeguati che danneggiano inutilmente l'oggetto<sup>35</sup>. Inoltre, per compensare il danno arrecato vanno adottati provvedimenti di ripristino o sostitutivi adeguati. Riguardo agli insediamenti sono possibili soltanto provvedimenti di ripristino, poiché le qualità storiche vengono irrimediabilmente perse e non possono essere sostituite in modo equivalente. Il valore di testimonianza storica di un insediamento o di una componente dell'insediamento non può infatti essere compensato nemmeno da una sostituzione di elevata qualità creativa<sup>36</sup>. Sono considerati provvedimenti di ripristino quelli per la conservazione di monumenti e di cultura della costruzione che possono migliorare la situazione complessiva di un insediamento danneggiato dal progetto, ad esempio la ristrutturazione o la valorizzazione. Questo tipo di misure deve essere sempre volto a preservare l'autenticità dell'insediamento<sup>37</sup>. Si svolge nel luogo dell'intervento e deve in ogni caso basarsi sulle qualità urbanistiche esistenti. In adempimento del principio di causalità, generalmente valido nell'ambito di tutto il diritto ambientale (art. 2 LPAmb), le misure di cui al capoverso 4 sono a carico di chi ha causato il danno.

Riassumendo, la procedura da seguire per gli interventi previsti nell'ambito di compiti federali su oggetti ISOS può essere illustrata in modo schematico come segue<sup>38</sup>:

---


<sup>34</sup> Cfr. Briel/Waespi/Zimmermann, in: Ehrenzeller (ed.): Bildungs-, Kultur- und Sprachenrecht, SBVR vol. 9, Basilea 2018, pag. 630 n. marg. 169.

<sup>35</sup> Leimbacher, *Kommentar NHG*, 2. Auflage, Zurigo, Basilea, Ginevra, 2019, art. 6 n. marg. 8 con rimandi.

<sup>36</sup> Cfr. Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) (ed.): Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera, Zurigo 2007, pag. 14.

<sup>37</sup> Cfr. Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) (ed.): Ricostruzione e riproduzione, documento fondamentale del 22 giugno 2018.

<sup>38</sup> Traduzione italiana sulla base di Wenger-Plattner, VLP-ASPAN: Stellungnahme zu den parlamentarischen Initiativen 17.525 (NR Gregor Rutz) und 17.526 (NR Hans Egloff), 2019, pag. 9.



Questi commenti valgono per gli interventi svolti nell'ambito dell'adempimento di compiti della Confederazione (ai sensi dell'art. 2 LPN). L'attuazione dell'ISOS nel caso di compiti cantonali o subordinati è disciplinato nell'articolo 11 OISOS.

## Art. 11 Considerazione da parte dei Cantoni

Nella sua decisione del 1 aprile 2009 sul caso Rüti (Canton Zurigo), il Tribunale federale si è espresso esplicitamente sull'obbligo di considerazione dell'ISOS soprattutto nei piani direttori cantonali e nei piani di utilizzazione comunali<sup>39</sup>. Ha stabilito che gli inventari federali di cui all'articolo 5 LPN non vanno attuati soltanto nell'adempimento dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 2 LPN, ma che sono rilevanti e devono essere tenuti in considerazione anche nell'adempimento dei compiti cantonali e comunali. Il Tribunale federale ha precisato che gli inventari federali, per loro natura, equivalgono alle concezioni e ai piani settoriali ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del

<sup>39</sup> DTF 135 II 209

territorio (LPT)<sup>40</sup> e che pertanto devono essere applicati *per analogia* i principi validi per questi strumenti di pianificazione. Conformemente all'articolo 6 capoverso 4 LPT, i Cantoni devono quindi *tenere conto* degli inventari federali nei loro piani direttori. In virtù dell'obbligatorietà dei piani direttori per le autorità, le esigenze di protezione dell'inventario federale devono essere così introdotte anche nei piani di utilizzazione, mediante la delimitazione di zone protette (articolo 17 capoverso 1 LPT) o l'adozione di altre misure protettive (articolo 17 capoverso 2 LPT). Per i Cantoni e i Comuni sussiste quindi un obbligo di considerazione degli inventari federali di cui all'articolo 5 LPN. Ciò significa che i Cantoni e i Comuni devono tenere conto dell'obbligo di conservare gli oggetti intatti o quantomeno di salvaguardarli il più possibile ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LPN anche al di fuori dell'adempimento dei compiti della Confederazione. In questi casi, tuttavia, la ponderazione tra gli interessi di protezione e quelli di utilizzazione non è soggetta ai requisiti qualificati di cui all'articolo 6 capoverso 2 LPN, bensì, per analogia, alle disposizioni dell'articolo 3 LPN (ponderazione semplice degli interessi). L'obbligo, da parte dei Cantoni e dei Comuni, di tenere conto dell'ISOS è stato commentato e illustrato in dettaglio in diversi studi e rapporti; nel frattempo si è affermato anche nella prassi<sup>41</sup> ed è stato confermato dal Tribunale federale in diverse sentenze<sup>42</sup>.

Il *capoverso 1* prescrive di conseguenza che i Cantoni tengano conto dell'ISOS nelle loro pianificazioni, in particolare nei piani direttori (cfr. a questo proposito l'art. 4a introdotto il 14 aprile 2010 nella precedente versione dell'OISOS). L'ISOS, rispettivamente i suoi oggetti e obiettivi di conservazione devono in linea di massima essere ripresi nel piano direttore. Ciò è confermato anche dall'articolo 11 capoverso 1 LPT, secondo cui il Consiglio federale approva i piani direttori segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione. Il piano direttore deve in particolare garantire il coordinamento tra gli interessi della Confederazione alla conservazione degli oggetti inventariati e le altre attività d'incidenza territoriale (tra cui nei settori sviluppo degli insediamenti, traffico, infrastrutture, agricoltura, turismo e tempo libero, ecc.).

Il *capoverso 2* obbliga inoltre i Cantoni, nei limiti dei loro strumenti specifici segnatamente nel rapporto con i Comuni, a provvedere affinché l'ISOS sia preso in considerazione, sulla base dei piani direttori cantonali, anche nel quadro dei piani di utilizzazione cantonali e comunali. I piani direttori cantonali devono, da un lato, fornire informazioni sull'ISOS e sull'obbligo di osservazione dello stesso agli attori della pianificazione del territorio, ovvero alle autorità di pianificazione cantonali e comunali, e, dall'altro, dare istruzioni adeguate affinché in tutti i progetti d'incidenza territoriale vengano attuate misure opportune per la presa in considerazione degli obiettivi di conservazione dell'inventario federale<sup>43</sup>.

Riassumendo, la procedura da seguire per gli interventi previsti nell'ambito di compiti cantonali e comunali su oggetti ISOS può essere illustrata in modo schematico come segue<sup>44</sup>:

---

<sup>40</sup> RS°700

<sup>41</sup> Ad esempio: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), Ufficio federale delle strade (USTRA), Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Ufficio federale della cultura (UFC) (ed.), Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l'articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione, Berna 2012, nonché: VLP-ASPAN/GR/SZ/SG/GR (ed.), *Ortsbildschutz und Verdichtung, Arbeitshilfe*, Berna 2018.

<sup>42</sup> Si veda ad esempio DTF 1C\_276/2015, Sierre; DTF 1C470/2009, Walzmühle.

<sup>43</sup> Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), Ufficio federale delle strade (USTRA), Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Ufficio federale della cultura (UFC) (ed.), Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l'articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione, Berna 2012, pag. 13.

<sup>44</sup> Traduzione italiana sulla base di Wenger-Plattner, VLP-ASPAN: Stellungnahme zu den parlamentarischen Initiativen 17.525 (NR Gregor Rutz) und 17.526 (NR Hans Egloff), 2019, pag. 13.



## Art. 12 Aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione secondo gli articoli 13 e 14a LPN per provvedimenti volti a conservare e valorizzare gli oggetti ISOS non sono disciplinati nell'OISOS. Questi contributi si basano esclusivamente sulle disposizioni degli articoli 4–12a OPN e di regola sono oggetto di un accordo programmatico tra la Confederazione e il Cantone.

## Art. 13 Informazione e consulenza

Secondo l'articolo 25a capoverso 1 LPN, la Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sull'importanza e sullo stato della natura e del paesaggio. L'OISOS attribuisce alla Confederazione il relativo compito d'informazione, poiché la conservazione degli insediamenti d'importanza nazionale concerne anche e soprattutto la protezione del paesaggio. All'UFC è in primo luogo affidato il compito di informare il pubblico sul significato generale e sulla conservazione degli insediamenti d'importanza nazionale. Rientra in questo ambito l'informazione e la consulenza sul ruolo centrale e sul potenziale del patrimonio della cultura della costruzione per la società, l'economia e l'ambiente<sup>45</sup>.

L'UFC è inoltre responsabile della corretta attuazione dell'ISOS. Per conseguire una migliore comprensione e applicazione dell'inventario, esso offre diverse forme di formazione continua o sostiene quelle di istituti partner. Tra queste vi sono pubblicazioni e fori di discussione puntuali o continui quali i convegni, come pure corsi specifici sull'ISOS.

## Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo

Con l'adozione della nuova OISOS è abrogata l'ordinanza del 1981.

## Art. 15 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2020.

<sup>45</sup> Cfr. ad esempio INFRAS SA, *Ortsbildschutz, Analyse der Leistungen und Einschätzung der Entwicklung*, Zurigo 2017.

## **4. Spiegazione dell'allegato**

### **Allegato 1**

*L'allegato 1* elenca, suddivisi per Cantoni in ordine alfabetico, i nomi degli insediamenti d'importanza nazionale al momento dell'inventariazione. Per ogni oggetto indica il numero d'identificazione e la categoria di agglomerato.

### **Allegato 2**

*L'allegato 2* riporta le denominazioni delle categorie di agglomerato nelle quattro lingue nazionali.